

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3388

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PULCINI, ACIERNO, ADORNATO, AIMONE PRINA, ALOISIO, BARTOLICH, BASSI LAGOSTENA, BERTOTTI, BOFFARDI, BRACCI MARINAI, BRUNALE, CAMOIRANO, CASTELLANETA, CAVALIERE, CECCONI, CENNAMO, CORNACCHIONE MILELLA, DEL GAUDIO, DIANA, DI LELLO FINUOLI, DI STASI, DUCA, EMILIANI, FERRANTE, FUSCAGNI, GATTO, GERARDINI, GIACCO, GIBELLI, INCORVAIA, LA CERRA, LANDOLFI, LA SAPONARA, LA VOLPE, LENTI, LUCCHESI, LUMIA, MAFAI, MAGRONE, MASELLI, MELANDRI, MERLOTTI, MOLINARO, MONTECCHI, LUIGI NEGRI, MAGDA NEGRI, NUVOLI, OBERTI, ODORIZZI, OLIVERIO, OLIVO, PAGGINI, PAOLONI, PECORARO SCANIO, PEPE, PERALE, PERICU, PERINEI, PEZZELLA, PEZZONI, POLLI, PORCARI, RAFFAELLI, REALE, RINALDI, RIVERA, SAIA, SALINO, SANDRONE, SBARBATI, SCANU, SCERMINO, SCHETTINO, SCOTTO di LUZIO, SGARBI, SIDOTI, SINI-SCALCHI, SPINI, TORRE, UGOLINI, VIGNI, ZACCHERA, ZAGATTI**

Modifiche al testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, in materia di coordinamento degli atti normativi

*Presentata il 13 novembre 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In riferimento ed in attuazione della proposta di legge costituzionale, A.C. n. 1482, XII, integrativa dell'articolo 72 della Costituzione, ed al fine di rendere omogenea tutta la disciplina relativa alla riorganizzazione della progettazione, formulazione e redazione dei testi legislativi, è opportuno richiamare

la nostra attenzione sulla normativa relativa alla promulgazione e pubblicazione della legge quale momento finale e conclusivo del procedimento legislativo. Pertanto bisogna apportare alcune modifiche al testo unico che disciplina la promulgazione delle leggi, l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e le pubblica-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zioni ufficiali (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) così come, in questa sede propositiva, sono state previste modifiche ai regolamenti delle Camere che avranno una trattazione separata in attuazione di un apposito rinvio contenuto nella proposta di legge costituzionale A.C. n. 1482, XII.

Il testo unico al quale si fa qui riferimento necessita di un rimaneggiamento affinché tra le disposizioni dell'articolo 72 della Costituzione nei termini in cui si propone di modificarle, le norme redazionali contenute nei regolamenti e quelle di promulgazione e pubblicazione vi sia uno stretto legame logico e attuativo.

Alla base del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, vi è il sistema procedimentale e tecnico di tutto il messaggio legislativo che viene trasmesso dall'organo legiferante ai suoi interlocutori. L'*iter* di questo messaggio si dispiega in tre fasi: promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore. Il testo unico contiene, quindi, le disposizioni emanate per disciplinare queste fasi di tutti gli atti normativi che interessano la generalità dei cittadini.

La presente proposta di modifica al testo unico si riconnette con la necessità di adeguare le disposizioni in esso contenute all'espresso principio costituzionale della semplificazione dei testi legislativi e di una loro comprensibile e facile consultazione ed interpretazione, di cui alla ricordata proposta di legge costituzionale A.C. n. 1482, XII.

L'articolo 1 della proposta di legge esprime il logico collegamento che vi è tra la formulazione della legge in seno al Parlamento e la sua promulgazione e pubblicazione. Il principio della riduzione dei testi legislativi deve infatti essere presente e costante in ogni momento dell'*iter* legislativo, affinché al momento dell'entrata in vigore della legge, si sia raggiunto il

risultato sperato ed in particolare affinché, nel caso di modifiche di leggi previgenti, queste siano abrogate e vengano « ripromulgate » e pubblicate con le modifiche apportate. In questo modo il cittadino, nel momento in cui consulta una legge pubblicata, può conoscere effettivamente l'intera disciplina regolante la materia del caso specifico. La pubblicazione, infatti, è lo strumento mediante il quale lo Stato pone il cittadino nelle condizioni di conoscere la legge approvata dalle Camere. Il nuovo articolo 2-bis del testo unico n. 1092 del 1985, che si propone di introdurre con l'articolo 1 della presente proposta di legge, pertanto si collega strettamente ai commi aggiuntivi all'articolo 72 della Costituzione di cui alla proposta di legge costituzionale A.C. n. 1482, XII.

Infatti il comma 1 riafferma il principio del coordinamento dei testi da effettuare a cura delle Camere durante l'*iter* di approvazione delle leggi; il comma 2 stabilisce che la pubblicazione consequenziale dei testi coordinati evidenzia, con mezzi grafici, le differenze fra le norme previgenti e le modifiche apportate; il comma 3 estende l'applicazione delle norme sulla pubblicazione delle leggi a tutti gli altri atti legislativi e regolamentari dello Stato.

L'articolo 2 prevede la sostituzione dell'articolo 11 del testo unico, perché non più coerente con la nuova normativa, con una disposizione che ribadisce il ruolo ed il compito del Ministero di grazia e giustizia di curare la pubblicazione degli atti legislativi in conformità alle nuove norme.

L'articolo 3 prevede l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del testo unico in quanto in contrasto con le nuove disposizioni previste dalla proposta di modifica costituzionale (A.C. n. 1482, XII).

In ultima analisi, c'è da specificare che la normativa che qui si discute potrebbe essere suscettibile di varianti conseguenti ad eventuali modifiche della Costituzione connesse con la emanazione delle leggi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (*Integrazione delle novelle nelle leggi*). — 1. Ai fini della promulgazione delle leggi e delle leggi costituzionali, nonché delle leggi di conversione di decreti-legge, le novelle eventualmente apportate ai testi vigenti devono essere coordinate con essi ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione.

2. I testi coordinati ai sensi del comma 1 sono promulgati e pubblicati distinguendo, in modo caratteristico o con annotazioni, la normativa previgente dalle novelle. Tale distinzione deve essere evidenziata anche per le eventuali differenze normative risultanti tra il decreto-legge e la sua legge di conversione.

3. Ai fini della emanazione dei provvedimenti a carattere generale da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, è curato dall'organo che adotta l'atto il relativo coordinamento con atti precedenti di pari forza e natura, secondo modalità analoghe a quelle di cui al comma 1 ».

## ART. 2.

1. L'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Pubblicazione dei testi coordinati*). — 1. Il Ministro di grazia e

giustizia cura la pubblicazione dei testi coordinati ai sensi dell'articolo 2-bis ».

ART. 3.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, sono abrogati.